

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE CORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996

Richiamo in servizio degli ufficiali di complemento in congedo, che abbiano conseguito la laurea, ai fini dell'avanzamento

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di un Esercito sempre più competitivo e rispondente all'aumento dell'istruzione media nella società civile si è già da tempo manifestata.

Questa esigenza si ripercuote in maniera particolare sui quadri ufficiali dell'Esercito che sempre più devono confrontarsi con la complessità delle mutate esigenze nazionali ed internazionali.

L'Esercito italiano, con le attuali riduzioni dell'organico delle Forze armate ha la necessità anche per i quadri ufficiali di complemento di conformarsi adeguatamente alla mutata realtà, adeguandoli ai mutati compiti operativi.

La complessa normativa che riguarda gli ufficiali di complemento ha portato a sfavore ed escludere di fatto l'accesso al grado di ufficiale superiore degli ufficiali laureati. Con ciò sono state create evidenti disparità, inutilizzo e spreco di risorse che, grazie al loro qualificato posizionamento nella società civile, sarebbero estremamente utili per soddisfare le predette esigenze delle Forze armate.

L'aumentato periodo di permanenza nel grado di tenente (da 8 a 11 anni) e problemi conseguenti ai limiti di età, di fatto finiscono per escludere l'accesso degli ufficiali laureati ai richiami ed ai gradi di ufficiale superiore.

Lo scopo del presente disegno di legge è di modificare questa grave situazione e di favorire l'utilizzo di risorse umane qualificate da parte delle Forze armate, rimediando ad una grave situazione di disparità.

Quanto sopra anche per metterci al passo con quanto avviene nell'Europa ed in ambito NATO, che da sempre ottimizzano l'utilizzo delle risorse provenienti dal personale di riserva.

Inoltre, si ritiene di venire incontro ad una esigenza sentita non solo dagli ufficiali di complemento, ma dalla società che vuole un Esercito sempre più qualitativamente preparato.

Si fa osservare che la presente legge non comporta nessun aggravio economico per il bilancio dello Stato. Si fida, pertanto, in un largo consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I limiti di età degli ufficiali di complemento nel grado di capitano e ufficiale superiore per il passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento, indicati nella tabella n. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sono elevati di anni cinque per gli ufficiali che abbiano conseguito la laurea.

2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, nonché della partecipazione ai corsi di istruzione e agli esperimenti pratici necessari ai fini dell'avanzamento stesso, l'età entro la quale deve essere stato acquisito il grado attualmente ricoperto dagli aspiranti al richiamo è elevata di anni cinque rispetto ai pari grado non laureati.

Art. 2.

1. Qualora non risulti nello stato di servizio, gli ufficiali che intendono fruire dei vantaggi della presente legge dovranno comunicare agli uffici matricola dei distretti competenti l'avvenuto conseguimento della laurea, producendo la documentazione relativa.

Art. 3.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali della riserva o in congedo assoluto possono chiedere la revisione della propria posizione di stato agli effetti dell'avanzamento.

Art. 4.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.